

REGOLAMENTO (CE) N. 565/98 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 1998
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa proce-

dura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 ⁽⁸⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 1998, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7	5° term. 8	6° term. 9
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	0	0	— 5,00	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	— 5,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	0	0	— 15,00	— 15,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	0	— 7,00	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	0	— 7,00	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	0	— 7,00	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	0	— 7,00	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	0	— 7,00	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	— 7,00	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(¹) Le destinazioni sono identificate come segue:
01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.